

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18

COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TRIBUTO sui servizi indivisibili T.A.S.I. - Determinazioni e approvazione aliquote.
----------------	--

L'anno duemila-QUATTORDICI , addì DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 15,45 con la continuazione, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Seduta STRAORDINARIA E D'URGENZA .

I ^ convocazione

All'appello risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
Giuseppe DI PILLA	X	
Sandro BUCCI	X	
Cesare GAUDIANO	X	
Mara VALLETTA	X	
Marcello DI PILLA	X	
Michele Antonio ANTONILLI		X
Danila CALDARARO	X	
Federica ANTONILLI		X
Alessandro VALLETTA		X
Mery MADDONNI		X
Fabio ANTONILLI		X
TOTALI	6	5

Partecipa all'adunanza il Vice-Segretario Comunale **Dott. ALFONSO LA BANCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.-

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Sig. Giuseppe Di Pilla** continua la seduta per la trattazione del suesposto argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina TASI;
- l'art.1, comma 683 della legge 147 del 27/12/2013, prevede che il Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma di legge, deve approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, e di aree scoperte ad eccezione di quelle definite all'art. 3, comma 2 del regolamento comunale di applicazione della TASI;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i., l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- **CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- **CONSIDERATO** che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011;
- **CONSIDERATO** che il Comune ha ritenuto altresì (art. 10 del regolamento) esentare tutti gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, del D Lgs. 23/2001;
- **CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento all'art. 11, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 l'esenzione del tributo TASI per immobili adibiti ad abitazione principale con le seguenti peculiarità:
 - a) Nuclei familiari in cui sia presente un soggetto di cui all'art. 3 della Legge 104/92, fermo restando che l'indicatore della situazione economica equivalente non dovrà superare quanto previsto dalla delibera annuale di cui all'art. 5, comma 3;
 - b) Nuclei familiari in cui, per l'anno di competenza del tributo, siano presenti lavoratori che percepiscono uno dei trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente in caso di perdita di lavoro;
 - c) Soggetti con più di 65 anni di età, singoli occupanti di immobili con indicatore della situazione economica equivalente pari ad € 8.000,00 o € 12.000,00 se con familiari a carico;
- **CONSIDERATO** infine che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/07/2014 con la quale si è approvato il " regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili " composto da n. 20 articoli integrato con gli emendamenti presentati in sede di discussione consiliare;

Fatto presente che necessita approvare sia le aliquote che l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 54,69% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Spesa per servizi indivisibili

VIABILITA'	25.900,00
ILLUMINAZIONE	64.500,00
PROTEZIONE CIVILE	9.500,00
PARCHI, VERDE	11.500,00
POLIZIA LOCALE	54.300,00
SERVIZI SCOLASTICI	60.000,00

MANIFESTAZIONI	12.000,00
TOTALE	237.700,00

Gettito stimato TASI € 130.000,00

Grado di copertura dei costi 54,69%

Ritenuto opportuno:

- applicare l'aliquota del 2 per mille: a tutti i fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali e quelle assimilate per legge, alle aree scoperte ed alle aree edificabili a qualsiasi uso adibite;
- di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000, sono stati richiesti e acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) l'aliquota unica del 2 per mille per tutte le abitazioni, ivi compreso le abitazioni principali e quelle assimilate per legge non soggette a IMU, alle aree scoperte ed alle aree edificabili a qualsiasi uso adibite;

STABILIRE le seguenti aliquote e tariffe in relazione del Tributo sui servizi indivisibili - TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. Altri fabbricati. Aree scoperte. Aree edificabili.	2 per mille
--	-------------

Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, entra in vigore il 01 gennaio 2014;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi di riferimento ed il tasso di copertura:

VIABILITA'	25.900,00
ILLUMINAZIONE	64.500,00
PROTEZIONE CIVILE	9.500,00
PARCHI, VERDE	11.500,00
POLIZIA LOCALE	54.300,00
SERVIZI SCOLASTICI	60.000,00
MANIFESTAZIONI	12.000,00
TOTALE	237.700,00

Gettito stimato TASI € 130.000,00

Grado di copertura dei costi 54,69%

Di dare atto che, ai sensi dell'Art. 10 del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014, si avranno le seguenti esenzioni:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/6 (T/6), D/1, D/7, D/8, D/10, A/10, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale costituite successivamente all'approvazione del presente regolamento. L'esenzione è prevista per due annualità a decorrere dalla data di inizio delle predette attività;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/6 (T/6), D/1, D/7, D/8, D/10, A/10, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale già costituite alla data di approvazione del presente regolamento. L'esenzione è prevista nella misura del 30% del tributo dovuto e per due annualità successive all'approvazione del presente regolamento;
- gli immobili adibiti all'esercizio dell'attività di bed and breakfast di cui alla Legge Regionale n.13/02.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

1 bis. La TASI non si applica ai fabbricati rurali ed uso strumentale posseduti e condotti dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014, si avranno le seguenti esclusioni:

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali impenibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. *La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Sant'Agapito, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.*

Di dare atto che ai sensi dell'art. 11, comma 4, del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/20144, si avranno le seguenti esenzioni:

4. *Sono in ogni caso esenti dal versamento della TASI, relativamente all'immobile adibito ad abitazione principale, le seguenti categorie:*

- *i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto di cui all'art. 3 della L. 104/92, fermo restando che l'indicatore della situazione economica equivalente non dovrà superare quanto previsto dalla delibera annuale di cui all'art. 5, comma 3;*
- *nuclei familiari in cui, per l'anno di competenza del tributo, siano presenti lavoratori che percepiscono uno dei trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente in caso di perdita di lavoro;*
- *soggetti con più di 65 anni di età, singoli occupanti di immobili con indicatore della situazione economica equivalente pari ad € 8.000,00 o € 12.000,00 se con familiari a carico.*

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014 :

- *nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;*

STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2014 con la TASI, è pari al cinquantaquattro/69% (54,69%).

STABILIRE altresì che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in due rate uguali di cui la prima entro il 15/10/2014 e la seconda entro il 15/12/2014;

RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Tributi la trasmissione telematica mediante l'inserimento del presente atto nel Portale sul sito del MEF Dipartimento delle Finanze come previsto legislativamente e comunicato dalla Direzione Federalismo Fiscale;

DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DICHIARARE con separata votazione ad esito unanime, data l'urgenza di provvedere alle pubblicazioni previste, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

UFFICIO TECNICO COMUNALE – UFFICIO TRIBUTI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 01/01/2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art.1, comma 682, della Legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina TASI;
- l'art.1, comma 683 della legge 147 del 27/12/2013, prevede che il Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma di legge, deve approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, e di aree scoperte ad eccezione di quelle definite all'art. 3, comma 2 del regolamento comunale di applicazione della TASI;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- **CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 e s.m.i., l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;
- **CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 conv. in Legge n. 68/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 201/2011;
- **CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- **CONSIDERATO** che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011;
- **CONSIDERATO** che il Comune ha ritenuto altresì (art. 10 del regolamento) esentare tutti gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, del D Lgs. 23/2001;
- **CONSIDERATO** infine che, sempre nel proprio regolamento all'art. 11, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 l'esenzione del tributo TASI per immobili adibiti ad abitazione principale con le seguenti peculiarità:
 - a) Nuclei familiari in cui sia presente un soggetto di cui all'art. 3 della Legge 104/92, fermo restando che l'indicatore della situazione economica equivalente non dovrà superare quanto previsto dalla delibera annuale di cui all'art. 5, comma 3;
 - b) Nuclei familiari in cui, per l'anno di competenza del tributo, siano presenti lavoratori che percepiscono uno dei trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente in caso di perdita di lavoro;
 - c) Soggetti con più di 65 anni di età, singoli occupanti di immobili con indicatore della situazione economica equivalente pari ad € 8.000,00 o € 12.000,00 se con familiari a carico;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 10/07/2014 con la quale si è approvato il " regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili " composto da n. 20 articoli integrato con gli emendamenti presentati in sede di discussione consiliare;

Fatto presente che necessita approvare sia le aliquote che l'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 54,69% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

Spesa per servizi indivisibili

VIABILITA'	25.900,00
ILLUMINAZIONE	64.500,00
PROTEZIONE CIVILE	9.500,00
PARCHI, VERDE	11.500,00
POLIZIA LOCALE	54.300,00
SERVIZI SCOLASTICI	60.000,00
MANIFESTAZIONI	12.000,00
TOTALE	237.700,00

Gettito stimato TASI € 130.000,00

Grado di copertura dei costi 54,69%

Ritenuto opportuno:

- applicare l'aliquota del 2 per mille: a tutti i fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali e quelle assimilate per legge, alle aree scoperte ed alle aree edificabili a qualsiasi uso adibite;
- di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. lgs. 267/2000, sono stati richiesti e acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione -----

PROPONE

Di approvare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) l'aliquota unica del 2 per mille per tutte le abitazioni, ivi compreso le abitazioni principali e quelle assimilate per legge non soggette a IMU, alle aree scoperte ed alle aree edificabili a qualsiasi uso adibite;

STABILIRE le seguenti aliquote e tariffe in relazione del Tributo sui servizi indivisibili - TASI:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. Altri fabbricati. Aree scoperte. Aree edificabili.	2 per mille
--	-------------

Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, entra in vigore il 01 gennaio 2014;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i costi complessivi di riferimento ed il tasso di copertura:

VIABILITA'	25.900,00
ILLUMINAZIONE	64.500,00
PROTEZIONE CIVILE	9.500,00
PARCHI, VERDE	11.500,00
POLIZIA LOCALE	54.300,00
SERVIZI SCOLASTICI	60.000,00
MANIFESTAZIONI	12.000,00
TOTALE	237.700,00

Gettito stimato TASI € 130.000,00

Grado di copertura dei costi 54,69%

Di dare atto che, ai sensi dell'Art. 10 del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014, si avranno le seguenti esenzioni:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/6 (T/6), D/1, D/7, D/8, D/10, A/10, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale costituite successivamente all'approvazione del presente regolamento. L'esenzione è prevista per due annualità a decorrere dalla data di inizio delle predette attività;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/6 (T/6), D/1, D/7, D/8, D/10, A/10, destinati allo svolgimento di attività di tipo produttivo e imprenditoriale già costituite alla data di approvazione del presente regolamento. L'esenzione è prevista nella misura del 30% del tributo dovuto e per due annualità successive all'approvazione del presente regolamento;
- gli immobili adibiti all'esercizio dell'attività di bed and breakfast di cui alla Legge Regionale n.13/02.

Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

1 bis. La TASI non si applica ai fabbricati rurali ed uso strumentale posseduti e condotti dai soggetti di cui all'art. 2135 del codice civile.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 3 del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/2014, si avranno le seguenti esclusioni:

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Sant'Agapito, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 11, comma 4, del regolamento TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15/20144, si avranno le seguenti esenzioni:

4. Sono in ogni caso esenti dal versamento della TASI, relativamente all'immobile adibito ad abitazione principale, le seguenti categorie:

- i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto di cui all'art. 3 della L. 104/92, fermo restando che l'indicatore della situazione economica equivalente non dovrà superare quanto previsto dalla delibera annuale di cui all'art. 5, comma 3;

- nuclei familiari in cui, per l'anno di competenza del tributo, siano presenti lavoratori che percepiscono uno dei trattamenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente in caso di perdita di lavoro;

- soggetti con più di 65 anni di età, singoli occupanti di immobili con indicatore della situazione economica equivalente pari ad €8.000,00 o €12.000,00 se con familiari a carico.

STABILIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa, coperti nel 2014 con la TASI, è pari al cinquantaquattro/69% (54,69%).

STABILIRE altresì che l'importo del tributo dovuto potrà essere versato in due rate uguali di cui la prima entro il 15/10/2014 e la seconda entro il 15/12/2014;

RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;

DEMANDARE al Responsabile del Settore Tributi la trasmissione telematica mediante l'inserimento del presente atto nel Portale sul sito del MEF Dipartimento delle Finanze come previsto legislativamente e comunicato dalla Direzione Federalismo Fiscale;

DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

DICHIARARE con separata votazione ad esito ----- data l'urgenza di provvedere alle pubblicazioni previste, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto: Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica

Sant'Agapito, li 09/09/2014

Il Responsabile del Servizio
Geom. Salvatore Maddonni




Parere di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 del D Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto: Si esprime parere favorevole/non favorevole in merito alla regolarità contabile

Sant'Agapito, li 09-09-2014

Il Responsabile del Servizio
Bucci Michele



Si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile Dell'Ufficio
F.to Geom. Salvatore Maddonni

Eventuale motivazione al Parere

Si esprime parere favorevole/sfavorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria

Il Responsabile Dell'Ufficio
F.to . Michele Bucci

Eventuale motivazione al Parere

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Di Pilla Giuseppe

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfonso La Banca

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000;

Li.....10 SET, 2014.....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alfonso La Banca

Copia Conforme All'Originale

Li10 SET, 2014.....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfonso La Banca

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs. n. 267/2000

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

poiché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)

Li10 SET, 2014.....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfonso La Banca